

# Lo strano caso delle note sui test allergologici

“I nuovi Lea non rendono obbligatoria la visita specialistica per poter effettuare i test”. È quanto ha precisato il Ministero della Salute in un recente comunicato di risposta ai dubbi espressi dai medici di famiglia dopo la pubblicazione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza con relativa indicazione delle prestazioni ambulatoriali allergologiche soggette ad indicazioni di appropriatezza

**Giuseppe Belleri** - *Medicina Generale, Flero (BS)*

**D**opo un articolo allarmistico apparso su *La Stampa* circa nuovi ticket per la visita specialistica propedeutica all'esecuzione di test allergici a stretto giro di posta elettronica è arrivata la risposta al quotidiano del Ministero della salute: “In considerazione dell'alto rischio di inappropriatezza osservato nella prescrizione dei test” - ha osservato il dicastero - “il nomenclatore inserito nei nuovi Lea consiglia la prescrizione degli esami allergologici su indicazione del medico specialista, quale mera e non obbligatoria indicazione di appropriatezza prescrittiva”. Un'indicazione che “non è assolutamente vincolante, né tantomeno i nuovi Lea rendono obbligatoria la visita specialistica”. A decidere sull'applicazione di eventuali ticket saranno le Regioni” (<http://www.lastampa.it/2017/03/25/italia/politica/superticket-per-i-test-allergologici-lindicazione-del-ministero-non-vincolante-bjVCZutU3LFHXoz22sDRGM/pagina.html>).

La precisazione ministeriale introduce in modo informale una significativa interpretazione pratica delle note sulla diagnostica am-

bulatoriale, previste dai nuovi Lea. Il ministero, oltre a delegare la patata bollente dei ticket alle regioni, afferma sostanzialmente che la nota con la semplice indicazione di appropriatezza prescrittiva non è vincolante per il prescrittore, che potrà quindi continuare a prescrivere i test allergici senza ricorrere alla visita allergologica, nonostante le formule utilizzate nelle relative note (*tabella 1*).

## ► La stringente condizione di erogabilità

In sintesi, nonostante le nuove note la situazione non cambierebbe per il prescrittore, a meno che il medico non incappi in note davvero vincolanti, vale a dire quelle che prevedono non tanto una ‘flessibile’ “indicazione di appropriatezza prescrittiva”, ma la più stringente “condizione di erogabilità” del test. Si tratta di una significativa “retromarcia” che riguarda la maggioranza delle note. Infatti quelle con indicazione di appropriatezza prescrittiva sono prevalenti rispetto a quelle

con una condizione di erogabilità - solo 1/4 circa delle 100 complessive - che sono rivolte a test specialistici di nicchia (in particolare test genetici, per malattie rare, prestazioni odontoiatriche e radioterapiche).

In sostanza l'interpretazione estensiva del concetto di appropriatezza prescrittiva, suggerita dal comunicato ministeriale, non si applica solo ai criteri clinici della nota, ma si estende anche alle indicazioni, per così dire, organizzative della nota stessa che, nel caso dei test allergici, fanno riferimento alla indicazione o alla prescrizione a seguito di visita specialistica/allergologica, ecc.

## ► Erogabilità e appropriatezza: le definizioni

- **Condizioni di erogabilità:** definiscono specifiche condizioni riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione - terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni - al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti

pregressi, e sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai casi in cui le medesime sussistono, con obbligo per il medico prescrittore di riportare sulla ricetta il numero della nota ed il quesito clinico o diagnostico. Per la PMA, sono definiti i limiti di età, il contenuto di ciascun ciclo di fecondazione, nonché il numero massimo di cicli.

• **Indicazioni di appropriatezza prescrittiva:** definiscono specifiche condizioni riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione - terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni - al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, e sono erogabili dal Servizio Sanitario Na-

zionale a seguito di una autonoma e responsabile valutazione del medico prescrittore circa la loro utilità nel singolo caso clinico, fermo restando l'obbligo di riportare sulla ricetta il solo quesito clinico o sospetto diagnostico.

Articolo pubblicato su  
<http://curprim.blogspot.it>

Tabella 1

### Note relative a prestazioni ambulatoriali allergologiche, soggette ad indicazioni di appropriatezza prescrittiva

- **Nota 66.** Indicazioni appropriatezza prescrittiva. IgE specifiche allergologiche quantitativo. Per singolo allergeneTest di II livello, da effettuare quando il prick test non è eseguibile o esaustivo, di norma su indicazione specialistica.
- **Nota 67.** Indicazione appropriatezza prescrittiva. IgE specifiche allergologiche: screening multiallergenico qualitativo. Per profilo di allergeni. Per l'inquadramento delle allergie reaginiche (rinocongiuntivite allergica, asma allergico, dermatite atopica, orticaria, allergia alimentare) da effettuare quando il prick test non è eseguibile o esaustivo.
- **Nota 68.** Indicazione appropriatezza prescrittiva. IgG specifiche allergologiche. Per singolo allergene A) Esame complementare nella diagnosi di alveoliti allergiche estrinseche. B) In Allergologia avanzata per valutare il grado di tolleranza avvenuta in caso di desensibilizzazione nell'allergia al veleno di imenotteri e di allergia alimentare, su prescrizione specialistica.
- **Nota 69.** Indicazione appropriatezza prescrittiva. Test di inibizione delle IgE specifiche con allergene specifico. Indagine di III livello, su prescrizione specialista allergologo.
- **Nota 70.** Indicazione appropriatezza prescrittiva. IgE specifiche per allergeni singoli ricombinanti molecolari Indagine di II livello, su indicazione dello specialista allergologo.
- **Nota 77.** Indicazione appropriatezza prescrittiva. Esame allergologico strumentale per orticarie da agenti fisici. Per la diagnostica delle orticarie croniche, a seguito di visita specialistica.
- **Nota 78.** Indicazione appropriatezza prescrittiva. Screening allergologico per inalanti e alimenti [Prick test]. Fino a 18 allergeni. Test di primo livello per l'inquadramento delle allergie reaginiche (Rinocongiuntivite allergica, Asma allergico, Dermatite atopica, Orticaria) da erogare, di norma, contestualmente alla visita specialistica.
- **Nota 79.** Indicazione appropriatezza prescrittiva. Test epicutanei a lettura ritardata [patch test]. Sospetta dermatite allergica da contatto, erogabile, di norma, a seguito di visita specialistica.
- **Nota 80.** Indicazione appropriatezza prescrittiva. Test percutanei e intracutanei a lettura immediata e ritardata per farmaci. Approfondimento diagnostico in caso di sospetta allergia a farmaci, su indicazione dello specialista allergologo.
- **Nota 81.** Indicazione appropriatezza prescrittiva. Test epicutaneo in aperto, di tolleranza/provocazione con farmaci, alimenti ed additivi a seguito di visita allergologica.
- **Nota 82.** Indicazione appropriatezza prescrittiva. Test del siero autologo. Diagnostica dell'orticaria su verosimile base autoimmune, rilevata in corso di visita allergologica.
- **Nota 83.** Indicazione appropriatezza prescrittiva. Test percutanei per veleno di imenotteri. In caso di sospetta allergia al veleno di imenotteri rilevata in corso di visita allergologica, su prescrizione dello specialista allergologo.